



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIATO E RISORSE DEL
SERVIZIO NAZIONALE
Servizio Volontariato

Prot. N.° DPC/USM/36364

Disposta al foglio del
N.°

Roma, 18 AGOSTO 2021

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale
(Elenco allegato)

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Provincie Autonome
(Elenco allegato)

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani
anci@pec.anci.it

e, p.c. Al Presidente del Comitato Nazionale del volontariato di protezione civile
pres.comitatonazionalevol@protezionecivile.it

Alla Segreteria della Commissione Speciale
segreteria@commissioneprotezionecivile.it

OGGETTO: Attività di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 – possibilità di coinvolgimento del volontariato di protezione civile

Pervengono allo scrivente Dipartimento richieste di chiarimento in ordine al coinvolgimento del Volontariato organizzato di Protezione Civile (di seguito, per brevità, VOPC) per l'attività di controllo delle certificazioni verdi COVID-19, presso aree commerciali o in caso di altri eventi.

Preliminarmente, giova precisare che il VOPC, quale struttura operativa del Servizio nazionale, rappresenta una risorsa tecnico specialistica in possesso di elevate professionalità che è chiamata a partecipare attivamente in tutte le attività di protezione civile previste dalla legge. L'articolato quadro dispositivo che regola la partecipazione del VOPC alle attività di protezione civile, a partire dalle disposizioni contenute nel Capo V del Codice della Protezione Civile fino alle disposizioni organizzative di maggior dettaglio, peraltro, inquadra tale partecipazione in un contesto specifico, anche dal punto di vista delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza degli operatori e delle relative responsabilità, che vede nella qualificazione e formazione dei Volontari per lo svolgimento delle specifiche azioni un presupposto ineludibile e un pilastro fondamentale.

In proposito, inoltre, alla luce del modello di attivazione del volontariato ai fini di protezione civile - come disciplinato dal Codice della protezione Civile e dal Codice del Terzo Settore - che prevede che le attivazioni siano riferite alle organizzazioni accreditate nel loro complesso e non ai singoli aderenti, si rappresenta che anche tale ulteriore specificità organizzativa non risulta compatibile con l'istituto della delega da parte del soggetto responsabile dell'evento o dell'attività ai fini della verifica della certificazione previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

Nell'attuale quadro di impiego del volontariato di protezione civile nell'ambito dell'emergenza COVID-19, tenuto conto dei molteplici compiti che sono assolti dalle organizzazioni, si manifesta l'esigenza di assicurare il corretto impiego delle stesse e la effettiva disponibilità per gli impieghi previsti e consentiti dalla richiamata normativa vigente e, per le eventuali ulteriori attività proprie svolte in autonomia rispetto all'attivazione del Servizio nazionale della protezione civile, dagli statuti di appartenenza.

A tal fine, si richiama la circolare DPC/VSN/45427 del 06/08/2018 "*manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile*" (che si allega ad ogni buon fine) nella quale è disciplinata la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, e sono elencate le attività che possono o non possono essere svolte dai volontari nell'ambito di tali eventi: tra le prime, supporto organizzativo, attività socio-assistenziale, soccorso, somministrazione pasti, informazione alla popolazione; tra le seconde, espressamente, controllo agli ingressi, vigilanza protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche, controlli nelle aree di rispetto e prefiltraggio, adozione di impedimenti fisici al transito.

Tutto ciò premesso, alla luce del quadro normativo delineato, si ritiene che l'impiego del VOPC nelle attività di che trattasi non sia allo stato attuale ammissibile, ferma restando la possibilità in futuro di rivedere tale posizione qualora mutassero le condizioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabrizio CURCIO

Al riguardo, attualmente, i compiti che possono essere affidati ai Volontari di protezione civile sono individuati, come segue, nel paragrafo 2 dell'allegato 2 al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile 2012:

- assistenza alla popolazione, intesa come:
 - attività psicosociale;
 - attività socio-assistenziale;
 - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquee;
- attività cinofile.

Tali compiti possono essere svolti al verificarsi dei predefiniti scenari di rischio, individuati dal paragrafo 1 del medesimo allegato, tra i quali figura espressamente il **rischio igienico-sanitario**, nel qual caso "*la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge*".

Proprio su tali disposizioni si basa il legittimo e conforme coinvolgimento e impiego del VOPC nelle attività finora poste in essere per fronteggiare l'emergenza di cui trattasi, inquadrato nelle diversificate forme con le quali sono stati organizzati i compiti evidenziati in grassetto nell'elenco sopra riportato.

Rispetto ai quesiti formulati, al fine dell'inquadramento della problematica, appare opportuno precisare che le Organizzazioni di volontariato non figurano tra i soggetti individuati dall'art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 per la verifica delle certificazioni verdi COVID - 19, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 15350/1172/1 Uff.III-Prot.Civ del 10 agosto 2021, in coerenza con le disposizioni richiamate che non prevedono tali attività di controllo tra quelle riferibili all'impiego del VOPC.